

# Verbalizzazione essenziale negli organi collegiali

Le carenze contenutistiche presentano però regimi differenziali

/ Maurizio MEOLI

Il Caso Assonime 12/2017, pubblicato ieri, alla luce della sentenza n. [603/2017](#) della Cassazione, si sofferma sulle **carenze** del **verbale** assembleare quali possibili cause di annullamento delle delibere, cercando di estendere, per quanto plausibile, le varie argomentazioni anche alle deliberazioni non assembleari.

La Cassazione, nella sentenza n. 603/2017, ha precisato che l'indicazione nel verbale assembleare dei soci partecipanti e votanti è necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validità delle determinazioni assunte, sicché la mancanza della relativa documentazione (c.d. "**foglio delle presenze**") giustifica l'annullamento della delibera. Questa documentazione può anche risultare in "**allegato**" al verbale ovvero costituirne parte integrante. Tale circostanza si verifica quando il foglio presenze sia espressamente richiamato nel verbale o, quantomeno, materialmente unito (accluso) allo stesso, mentre è insufficiente la mera formazione da parte degli organi della società con conservazione da parte della stessa.

Il Caso Assonime 12/2017 sottolinea come l'ipotesi affrontata dalla Cassazione rientri nel secondo comma dell'art. 2377 c.c.: annullabilità per **non conformità** della delibera adottata alle previsioni inderogabili dell'art. 2375 c.c. (recante la disciplina del verbale delle deliberazioni dell'assemblea).

Il procedimento assembleare, rilevante ai fini della disciplina dell'invalidità, si può ritrovare anche nelle **srl**. Anzi, normalmente continua a essere così, dal momento che le modalità della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto continuano a essere poco diffuse. In presenza del metodo assembleare le deliberazioni devono risultare da verbale: può, quindi, anche qui applicarsi la disciplina relativa all'annullabilità per violazioni sul contenuto necessario del verbale, pur sempre compatibilmente con le peculiari regole stabilite per l'invalidità delle decisioni della srl (art. 2479-ter c.c.).

In particolare, si ricorda come l'art. 2479-ter comma 4 c.c. non faccia alcun rinvio all'art. 2379 c.c. (nullità). Tale circostanza ha indotto a ipotizzare l'impossibilità di applicare alla srl le previsioni sulla nullità delle delibere dettate per la spa, con conseguente riconducibilità di tutti i difetti della verbalizzazione assembleare all'ambito dell'**annullabilità**.

Quanto all'organo di amministrazione di società di capitali, si ricorda come esso sia, in genere, collegiale e ponga in essere un'attività decisionale procedimentalizzata. Anche in tale contesto, quindi, il verbale si pone come elemento costitutivo **essenziale**.

Peraltro, con una disciplina delle impugnazioni delle

delibere del CdA di spa (art. 2388 c.c.) che non reca alcun riferimento all'art. 2379 c.c. e con un'indicazione poco chiara all'art. 2377 c.c., una parte della dottrina ha sostenuto che il verbale carente nei suoi contenuti legali necessari indurrebbe al più una **revoca** della connessa delibera, quale riflesso indiretto della dichiaratoria di non conformità (alla legge o allo statuto).

E il giudizio di non conformità potrebbe comportare conseguenze in punto di **responsabilità** degli amministratori che hanno votato a favore delle impugnate delibere e che non prendono gli opportuni provvedimenti circa la revocabilità di queste a seguito del giudizio emesso.

Non mancano, tuttavia, posizioni tese a sostenere l'applicazione completa degli artt. 2377 e 2378 c.c. in tema di annullamento delle delibere e dei conseguenti rimedi nei casi di difetti del verbale che rendano impossibile accertare il contenuto, gli effetti e la validità delle deliberazioni ad esso connesse.

Quanto all'invalidità delle decisioni dell'ufficio amministrativo **collegiale** di srl, l'art. 2475 c.c. è assolutamente silente (e l'art. 2475-ter c.c. si sofferma sulle sole situazioni di conflitto d'interessi).

Occorrerebbe, quindi, comprendere – sottolinea Assonime – se ciò equivalga a un'ammissione implicita di applicazione delle regole riguardanti l'invalidità delle decisioni dei soci di cui all'art. 2479-ter c.c. ovvero se la materia vada completata attraverso l'art. 2388 c.c., che, essendo volto a disciplinare l'**invalidità** delle delibere consiliari in spa, è caratterizzato da una medesima *ratio* (soluzione, quest'ultima, reputata maggiormente plausibile).

Analoghe considerazioni valgono, poi, per gli organi caratterizzanti i sistemi **alternativi** di amministrazione e controllo (modello dualistico e monistico). Così come per le società cooperative, dotate della struttura a base capitalistica di srl e spa. Ma invalidità per difetti contenutistici del verbale potrebbero riconnettersi anche, tra l'altro, alle riunioni del **collegio sindacale**, per il quale l'art. 2404 c.c. indica espressamente che le sedute devono constare da verbale, senza fare riferimento né a casi di irregolarità né al regime in tali casi applicabile alle deliberazioni.

Alle varie decisioni collegiali (da documentare tramite verbale) risultano quindi applicabili regimi diversificati a seconda del tipo di organo che le emette; e così – conclude Assonime – le eventuali carenze contenutistiche dei rispettivi verbali avranno **diversa rilevanza** a seconda del tipo di effetto che la legge abbina alle trasgressioni del contenuto obbligatorio del verbale.